Etichette: la legge su obbligo sede stabilimento è inapplicabile

venerdì 11 gennaio 2019

La legge italiana che obbliga aindicare lo stabilimento di produzione in etichetta è inapplicabile.
È quantoscrive il Tribunale di Roma, che ha respinto una querela per diffamazione fattacontro Dario Dongo, direttore del sito di informazione alimentare Great ItalianFood Trade. Il decreto legislativo in questione è il 145/2017 e prevedel'obbligo di indicare nell'etichetta degli alimenti la sede e l'indirizzo dellostabilimento di produzione o di confezionamento. Il provvedimento è entrato invigore nell'aprile 2018.

Ladiciottesima sezione civile del tribunale di Roma, informa La Repubblica, "harespinto il ricorso dell'ex viceministro Andrea Olivero nei confronti di DarioDongo, direttore del sito di informazione alimentare Great Italian Food Tradeed esperto di diritto alimentare. Dongo era stato querelato per diffamazione inun articolo in cui spiegava proprio i motivi per cui la legge è, di fatto,inapplicabile. "Pur con affermazioni colorite e veementi", scrive il giudice,il giurista ha scritto la verità".

La notiziaviene ricordata e ricostruita da Dongo sul proprio sito. Scrive l'esperto: "Lasede dello stabilimento in etichetta dei prodotti alimentari – come chi scriveha sempre sostenuto e tuttora ribadisce – è un Must per la salvaguardia e la valorizzazionedel Made in Italy a livello planetario. E deve venire accompagnata da ungeneroso programma di educazione dei consumAttori, in Italia e nel mondo. Ilgoverno Gentiloni però ha deliberatamente violato le regole europee chepresiedono all'adozione delle norme tecniche nazionali".

Il problema difondo è rappresentato dal fatto che su questa materia la Ue si è pronunciatacon un Regolamento e che la legge italiana andava notificata in modo corretto.Il decreto legislativo 145/2017, scrive il Tribunale, "risulta carente del suoiter di perfezionamento e di efficacia perché non è stato debitamentenotificato alla Commissione Europea". Per l'introduzione della leggesull'obbligatorietà dell'indicazione in etichetta dello stabilimento diproduzione serviva la notifica alla Commissione europea, in modo che questapotesse garantire che la legge non si ponesse in contrasto con la normativacomunitaria. La notifica andava fatta, perché la Ue si era appunto pronunciatacon un regolamento in materia (Regolamento UE n. 1169/2011) ma in sostanza èstata fatta male. La prima notifica è stata ritenuta illegittima, la seconda èstata dichiarata irricevibile.

Sul sito GreatItalian Food Trade vengono riportati estratti dell'ordinanza del Tribunale."Sulla base della interpretazione in più occasioni fornita dalla Corte diGiustizia, l'inadempimento dell'obbligo di notifica di una regola tecnica, peril conseguente contrasto alla normativa della Unione, comporta lainapplicabilità della normativa interna e la non opponibilità ai privati, conla conseguenza che questi ultimi possono avvalersi del vizio procedurale – lamancata notifica – per eccepire l'inapplicabilità delle regole tecniche internenei loro confronti innanzi ai giudici nazionali, ai quali compete la disapplicazionedi una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alladirettiva citata".

Il Tribunaleha respinto l'accusa di diffamazione. "'Il contenuto dell'articolo per cui ècausa, pur con le espressioni colorite e veementi tipiche del mezzo espressivoutilizzato e comprensibili tenuto conto del profilo personale e professionaledell'autore", scrive il Tribunale, "non riveste carattere diffamatorio eoffensivo, stante l'interesse pubblico della informazione e la sostanziale veritàdella informazione propalata, considerato il difetto dell'iter procedurale delD. lgs. 145/2017, per la mancata notifica, con le conseguenze indicate dalpunto di vista operativo, che ne minano la obbligatorietà'. Sulla sede dellostabilimento e l'origine della materie prime, conclude Dario Dongo, "purtroppoè tutto da rifare".